COMUNE DI PIZZALE
Provincia di Pavia

DECRETO N. 4 del 22 MAGGIO 2019

OGGETTO : NOMINA DI RESPONSABILE DI AREA E ATTRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50 comma 10) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 attribuisce al Sindaco la competenza della nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTO l'art. 109, comma 2, del citato D.Lgs. che prevede che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
DATO ATTO che con decreto sindacale n. 2 del 4 giugno 2015 è stato nominato il Responsabile dell'area;
VISTO l'art.13 – Area delle posizioni organizzative – del CCNL 21.05.2018 che prevede:
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
b) omissis
3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

VISTO l'art.14 del sopra citato CCNL che prevede che gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa

determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 07.03.2019 **con cui sono state istituite** le seguenti posizioni organizzative, **confermando** la precedente struttura organizzativa dell'ente, come segue:
- per lo svolgimento di funzioni di direzione delle rispettive unità organizzative rientranti nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21/05/2018:

- **SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI**

RICHIAMATA altresì la delibera di Giunta Comunale n.28 del 20 maggio 2019 con cui sono stati approvati i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Posizione Organizzativa (art. 14 C.C.N.L. 21.05.2018) e per la graduazione dell'indennità di posizione e di risultato (art. 15 C.C.N.L. 21maggio 2018);
VISTA la sentenza della Corte di Cassazione n° 25083 del 10.10.2018 che sostiene che l'applicazione della disposizione contrattuale di conferimento di posizione organizzativa da parte dell'amministrazione non costituisce esercizio di un potere di organizzazione ma "adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto che, trovando fondamento nella disciplina pattizia, non può che avere natura paritetica". **La Corte afferma che, ai fini del conferimento delle posizioni organizzative, l'amministrazione è tenuta al rispetto dei criteri di massima** indicati dalle fonti contrattuali ed all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., "**senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, che non è comunque chiamato a svolgere una valutazione comparativa".**
DATO atto che analizzati i curricula dei dipendenti aventi i requisiti per la nomina a posizione organizzativa e valutato attentamente : la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare, i requisiti culturali posseduti, le attitudini e le capacità professionali nonché le esperienze acquisite, al fine di individuare i dipendenti ritenuti più idonei a ricoprire gli incarichi di responsabile di settore è risultato che non vi sono dipendenti aventi requisiti per ricoprire la posizione organizzativa dei servizi sopra richiamati;
PRESO ATTO che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dell'art. 39 del D.Lgs 8 aprile 2013 "Disposizioni in materia d'inconferibilità e/o incompatibilità d'incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della legge 6.11.2012, n. 190" la dipendente in parola non si trova in condizioni d'inconferibilità e/o incompatibilità ai fini della nomina di Responsabile del Servizio, con le correlate funzioni e responsabilità di legge e contrattuali;
RITENUTO, dunque, con il presente decreto, di provvedere ad individuare i responsabili di area;
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. 150/2009;

D E C R E T A

1) di nominare titolari di posizioni organizzative responsabili di area, ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, per anni tre a decorrere dal 1° del mese successivo all'approvazione di questo atto per tre anni, i seguenti dipendenti:
   - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI - Marta Valdata Cat. D per la gestione dei seguenti servizi/uffici: AMMINISTRAZIONE GENERALE, FINANZIARIO, TRIBUTI.
2) di stabilire le indennità di posizione determinate dalla pesatura effettuata in base ai criteri adottati dall'Ente con la delibera indicate in premessa come di seguito:

- AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI - Marta Valdata € .5.000,00, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, da corrispondersi mensilmente contestualmente alla liquidazione delle competenze stipendiali. Tale trattamento assorbe ogni altra indennità prevista dal contratto compreso il compenso per lavoro straordinario.

3) di dare atto che l'attribuzione dell'incarico è subordinata alla dichiarazione da parte del dipendente di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità rispetto all'incarico da rivestire;
4) di prevedere una retribuzione di risultato pari a quanto riportato nella deliberazione di G.C. n°28 del 20 maggio 2019. avente per oggetto "Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa (art. 14 CCNL 21 maggio 2018) e per la graduazione dell'indennità di posizione e di risultato (art.15 CCNL 21 maggio 2018) – Pesatura PO – Approvazione";
5) di attribuire agli stessi la potestà di emanare tutti gli atti gestionali pertinenti ai servizi sopra riportati;
6) di stabilire che il presente atto sia pubblicato all'Albo pretorio dell'ente per quindici giorni e sul sito internet del'ente sezione Amministrazione Trasparente-Posizioni Organizzative.

IL SINDACO

(Sonia Grazioli)

COMUNE DI PIZZALE Prov. di Pavia

Per ricevuta

Marta Valdata